

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (...) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e della Commissione tributaria regionale (...), così provvede:

- dichiara dovuto all'attore l'importo imponibile fiscale di euro 11.979,00 corrispostogli dalla Commissione tributaria regionale (...) dal luglio 2009 a marzo 2012, e per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto il

provvedimento emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - protocollo n. (...) del 4.3.2014 di richiesta di restituzione dell'importo anzidetto;

- condanna il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a pagare a (...) (...) l'importo di euro 5.445,00 per compensi fissi nel periodo dal marzo 2012 al 27.4.2013, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;

- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria *di Francesco Garganese (*)*

Il Tribunale ordinario di Roma, nella sentenza n. 14936/2017, analizza il trattamento economico dei giudici tributari eletti al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e giunge alla conclusione che detti giudici, pur senza esercitare alcuna funzione giudicante, conservano ex lege il diritto a percepire il compenso fisso previsto per la periodica remunerazione dei componenti delle Commissioni tributarie. Tale decisione risulta sul punto condivisibile, trovando fondamento nel combinato disposto degli artt. 13 e 27 del D.Lgs. n. 545/1992. Meno condivisibile appare, invece, la medesima decisione nel punto in cui individua nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il soggetto competente per il pagamento dei compensi fissi ai propri Consiglieri. Difatti, l'organo di autogoverno della giustizia tributaria provvede autonomamente solo al finanziamento delle spese necessarie per il proprio funzionamento e tali non sembrano essere i compensi fissi, non essendo correlati ad alcuna funzione svolta all'interno del Consiglio.

La vicenda decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza in commento trae origine dalla domanda avanzata in via amministrativa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di un giudice tributario eletto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tale domanda aveva ad oggetto la restituzione di una somma di denaro corrisposta al privato dallo stesso Ministero a titolo di compensi fissi spettanti ai giudici tributari.

Da quanto si desume dal testo della sentenza, la domanda di ripetizione degli emolumenti, proposta dal Ministero mediante la notifica di un formale atto di ingiunzione, si fondava sulla asserita circostanza secondo cui il trattamento economico previsto dalla legge in favore dei giudici tributari, composto da una parte fissa ed

una variabile, non spetterebbe una volta che questi ultimi siano nominati componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. In particolare, i giudici tributari eletti al Consiglio di Presidenza, al pari dei consiglieri non giudici (c.d. laici), avrebbero diritto ad un unico trattamento economico per le sole funzioni espletate in seno all'organo di autogoverno della magistratura tributaria.

Al fine di ottenere l'annullamento dell'atto ingiuntivo ed al fine di far dichiarare il proprio diritto a percepire il c.d. compenso fisso anche durante il periodo di distaccamento presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, il destinatario della pretesa amministrativa adiva il Tribunale ordinario di Roma, convenendo in giudizio sia il Ministero dell'Economia e delle

(*) *Dottore di ricerca in diritto tributario. Avvocato in Brindisi e Roma presso Girelli Studio Legale Tributario*